1865

N° 141

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Martedì 13 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	[illegible]
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		» 60	31	[illegible]

PARTE UFFICIALE

Seguito e fine del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato A.

TITOLO III.

DELLE PROVINCIE.

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Art. 72. Il riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti prescritto dall'articolo 156 della legge, sarà fatto in ragione di popolazione e risulterà da una Tabella da approvarsi con uno speciale decreto reale.

Saranno pure approvate con decreto reale le successive modificazioni che potranno occorrere in dipendenza degli articoli 13 e seguenti della legge, non che nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 73. Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il presidente, nè il vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti può provvisoriamente assumere la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario ne assume pure provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Art. 74. Nel computo dei membri voluti dall'art. 169 della legge per la validità delle deliberazioni del Consiglio provinciale non sono da comprendersi che i consiglieri effettivamente in carica.

In ordine a questo computo, le rinuncie date per iscritto equivalgono a quelle di cui siasi preso atto.

Capo II. — *Della deputazione provinciale.*

Art. 75. L'elezione della deputazione provinprovinciale deve per quanto è possibile essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute della sua Sessione ordinaria.

Art. 76. La deputazione provinciale è convocata dal prefetto.

Per gli affari che ha da spedire, come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura e deve essere coadiuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 77. Il carteggio della deputazione provinciale si fa per mezzo del prefetto, il quale cura la rimessione alla segreteria del Consiglio provinciale di quello che riflette l'amministrazione provinciale.

Art. 78. È dovere del Prefetto di convocare la deputazione quante volte occorre nel corso del mese per spedire gli affari ad essa deferiti.

Art. 79. Il Ministero dell'Interno, presi gli opportuni concerti cogli altri ministeri determina con apposite istruzioni l'epoca e la forma della relazione generale che la deputazione è tenuta di presentare in ogni anno a tenore dell'art. 180, n° 13 della legge.

Art. 80. Entro un mese dal suo insediamento, la deputazione provinciale deve formare il regolamento di cui è cenno nell'art. 186 della legge. Intanto si osserverà quello vigente, in quanto non sarà contrario alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 81. Il prefetto deve dichiarare, per ordinanza scritta, dimissionari quei membri della deputazione che siansi posti nella condizione prevista dall'art. 188 della legge e riferirne alla deputazione provinciale nella prima adunanza successiva.

Il segretario addetto alla deputazione provinciale deve tenere in corrente un registro delli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Di questo registro è data visione al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Capo III. — *Della ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale, e delle spese ed altri atti obbligatorii.*

Art. 82. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale si debbono sempre trasmettere al prefetto per estratti distinti per ogni singolo oggetto deliberato ed in duplice copia, una delle quali da conservarsi nell'archivio della prefettura. È loro applicabile il disposto dall'articolo 63 del presente regolamento.

Art. 83. Quando occorre di compiere qualche atto d'istruttoria prima di munire del visto o di annullare le deliberazioni del Consiglio provinciale a mente dell'articolo 192 della legge, il termine di 20 giorni in esso fissato s'intende non dover decorrere che dal giorno in cui risulta ultimata l'istruttoria.

In tal caso però se ne deve dare immediata partecipazione al presidente del Consiglio provinciale.

Art. 84. Nella tornata ordinaria, il prefetto deve far inscrivere sull'ordine del giorno delle prime sedute del Consiglio provinciale tutti quegli oggetti che toccano l'interesse generale dello Stato ed ai quali il Consiglio provinciale è tenuto per legge di provvedere.

In caso d'urgenza deve anche promuovere a tale scopo la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria.

Art. 85. Qualora il Consiglio omettesse di prendere sulle proposte del prefetto alcune deliberazioni, si ritiene assenziente alle proposte stesse ai termini dell'articolo 220 della legge, ed il prefetto ne promuove l'immediata esecuzione dalla deputazione provinciale.

Quando invece deliberando ricusasse di provvedere, ovvero provvedesse in modo insufficiente, il prefetto, informatone anzitutto il Ministero dell'Interno, e sentito il Consiglio di prefettura, provvede d'ufficio con decreto motivato, dandone immediata partecipazione alla deputazione.

Art. 86. Scorso il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 251 della legge, se non è sorto reclamo e se la deputazione non ha provveduto, il prefetto provvede a quanto può occorrere per l'esecuzione del decreto, e fa gli acquisti, le provviste e gli altri atti, ivi comprese le spedizioni dei mandati (che sono in tal caso firmati da esso e dal segretario della prefettura) e cura infine l'intiera loro estinzione sulla cassa provinciale.

Art. 87. Quando poi fosse sorto reclamo contro il decreto del prefetto, egli ne fa immediata relazione al Ministero dell'Interno, il quale può ordinare quelle indagini che crede necessarie a spese della provincia e quindi udito ove d'uopo il Ministero cui la materia riguarda, ed avuto il parere del Consiglio di Stato, promuove la definitiva decisione per decreto reale.

Art. 88. Il prefetto, avuta comunicazione della decisione suddetta, ne informa la deputazione provinciale nella prima successiva sua adunanza e la invita formalmente a provvedere per l'esecuzione del decreto stesso a termini dell'articolo 216 della legge.

Se la deputazione non prende nella seduta stessa le occorrenti deliberazioni, o se non firma il mandato quando trattasi di spese obbligatorie da soddisfare, il prefetto ne prende atto nel verbale della seduta e successivamente formula un suo decreto con cui, assumendo la qualità di commissario del Governo, provvede a quanto occorre sia per l'esecuzione dell'opera, sia per il pagamento delle spese che fu oggetto della vertenza.

Capo IV. — *Dei locali per le prefetture e sotto-prefetture e della relativa mobilia.*

Art. 89. I locali tanto per gli uffizi quanto per gli alloggi dei prefetti o sotto-prefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'articolo 174 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, nonchè al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 90. Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire a termini dell'articolo precedente non sono comprese, e perciò restano a carico dei prefetti e sotto-prefetti:

1° Le argenterie;
2° Le biancherie;
3° Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 91. Sorgendo per parte della rappresentanza provinciale obbiezioni intorno alla necessità ed opportunità di richiesta di mobilia ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali posti a carico delle provincie a tenore del citato articolo 174 della legge, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'Interno con motivato rapporto.

Quando il Ministero consenta nella richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e procede in caso di rifiuto, in conformità delle prescrizioni stabilite nel capo terzo del presente titolo pel pagamento delle spese obbligatorie.

Art 92. Il prefetto ed i sotto-prefetti hanno la risponsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi e, occorrendovi riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale affinchè vi provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 93. Dopo eseguite le somministranze deliberate ovvero decretate a norma delle disposizioni che precedono, dei locali somministrati e della mobilia entrostante, si deve, a cura del Consiglio provinciale, formare in contraddittorio del prefetto o dei sotto-prefetti un regolare inventario in triplice originale, uno dei quali deve rimettersi al Ministero dell'Interno e gli altri due rimangono nei rispettivi archivi del Consiglio provinciale e delle prefetture o sotto-prefetture.

Quest'inventario è riveduto una volta all'anno, e del relativo verbale deve essere trasmessa una copia al Ministero dell'Interno.

Art. 94. In caso di traslocazione o di cessazione dall'impiego, si procede tra l'antico ed il nuovo funzionario o chi per essi ad una minuta ricognizione del numero e dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo e dei verbali delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante deve presentare formale istanza perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto è tenuto risponsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

Capo V. — *Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.*

Art. 95. Gl'impiegati propri del Consiglio provinciale, di cui è cenno nell'articolo 196 della legge, sono addetti unicamente all'azienda provinciale ma non hanno ingerenza negli affari in cui la deputazione esercita attribuzioni di autorità tutoria.

Art. 96. A tenore dell'articolo 198 della legge sono applicabili ai contratti stipulati per conto delle amministrazioni provinciali le disposizioni che in ordine alla esecutorietà degli atti consimili stipulati per conto dei comuni, furono stabilite nell'articolo 59 del presente regolamento.

Art. 97. Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate in un medesimo volume cogli atti della Sessione ordinaria.

Da tale pubblicazione debbono però eccettuarsi le deliberazioni state annullate.

Art. 98. Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo 201 della legge spetta anche al prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, di compiere gli atti di cui è cenno nel paragrafo 2° dell'articolo 160 della legge.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 99. Il Consiglio comunale nella sessione di primavera ed il Consiglio provinciale nella Sessione ordinaria procederanno in conformità dell'articolo 203 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si deducono dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, e l'estrazione di questi si ritiene come non avvenuta.

Art. 100. Quando per decesso o per altra causa, sonosi resi vacanti al momento dell'elezione posti di consiglieri provenienti dall'elezione generale, questi si computano già nel quinto che dovrebbe estrarsi a sorte ai termini dell'articolo 203 suddetto.

Ove però il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede egualmente alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio quelli che hanno riportato maggior numero di voti, e gli altri continuano ad essere soggetti alle estrazioni successive, al pari di quelli provenienti da elezione generale che ancor rimangono al Consiglio.

Art. 101. Le giunte e le deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei Consigli di quelle presentate dai consiglieri.

Art. 102. Tanto le Giunte, che le deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Gli impedimenti cui accenna l'art. 208 della legge debbono essere prontamente dal sindaco denunziati al Prefetto, il quale promuove la decadenza dei consiglieri con decreto da pronunciarsi dalla deputazione provinciale.

Art. 103. Non sono comprese fra le spese forzose delle quali è cenno all'art. 210 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno sopportate dai consiglieri residenti fuori del capo-luogo per intervenire alle sedute dei Consigli.

Art. 104. Nel verbale delle adunanze si deve far constare del nome dei singoli consiglieri presenti alla votazione sovra ciascuno oggetto, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 105. I bilanci debbono essere divisi in tre parti ben distinte, cioè: in *Attivo*, *Passivo* e *Residui*.

I bilanci ed i conti, sì dei comuni che delle provincie debbono essere formati e resi in conformità dei moduli e delle istruzioni da emanare dal Ministero dell'Interno, dal quale sarà pur anco determinata la forma dei registri di contabilità.

Tali istruzioni debbono avere per base la massima che l'anno finanziario comprende l'esercizio contabile dei redditi e delle spese dell'anno solare, e si protrae a tutto il 31 marzo dell'anno successivo per la riscossione delle entrate e l'estinzione delle spese che si riferiscono all'anno solare.

Art. 106. Sui residui attivi dei bilanci possono farsi pagamenti, anche dopo avvenuta la chiusura del conto relativo.

Art. 107. Il governo del Re può in qualunque tempo dichiarare, con decreto reale, e sentito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'articolo 227 della legge.

Può similmente modificare i regolamenti che vengono deliberati dai comuni e dalle provincie, quantunque ne sia delegata l'approvazione alle deputazioni provinciali od altra autorità.

A tale effetto sarà sempre trasmessa copia dei regolamenti approvati al ministero competente;

Il provvedimento del Re emana tanto sopra ricorso, come per iniziativa del Governo.

Art. 108. La disposizione contenuta nell'articolo 233 della legge non è applicabile che a quegli atti che sono facoltativi per i comuni e le provincie, e non a quelli che sono obbligatorii.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 109. Gli attuali Consigli provinciali saranno sciolti in quelle provincie dove, in forza della facoltà concessa al governo, si verificheranno nelle circoscrizioni territoriali mutamenti per effetto dei quali la rappresentanza provinciale venga a trovarsi alterata nel numero o nel riparto dei membri che la legge assegna alla medesima.

Art. 110. A far principio dal 1° gennaio dell'anno 1866, le provincie ed i comuni saranno tenuti a corrispondere al Ministero delle Finanze a semestri maturati, un'annua pigione ragguagliata ai prezzi correnti nelle rispettive località, per i fabbricati e siti demaniali occupati da uffizi od Istituti governativi o da alloggi di funzionari che cessano di stare a carico dello Stato.

I corrispettivi e le condizioni dell'affittamento saranno stabiliti col mezzo di private trattative fra il Demanio ed i Corpi morali interessati, e dovranno risultare da regolare contratto.

Ove non riuscisse l'accordo entro il 31 dicembre 1865, il Demanio sarà libero di disporre altrimenti della sua proprietà e fabbricati.

Art. 111. Entro due mesi dall'attivazione del presente regolamento, ogni uffizio di prefettura e di sotto-prefettura dovrà procedere in concorso dell'uffizio del Genio civile e della direzione demaniale del luogo, alla ricognizione della mobilia di spettanza dello Stato o della provincia esistente nei rispettivi uffici ed alloggi ed alla descrizione del suo stato attuale, e quindi presentare tanto al Ministero dell'Interno, quanto al Consiglio provinciale due note distinte compilate d'accordo coll'uffizio locale del Genio civile:

1. Dei locali in cui sono presentemente collocati gli uffizi e gli alloggi rispettivi colla descrizione della mobilia entrostante;

2. Dei locali e della mobilia ed arredi, notandone la condizione e rilevando gli oggetti mancanti e le riparazioni che ancora occorrerebbero per completare le somministrazioni prescritte.

Tali note saranno compilate accuratamente e firmate, quelle di cui al n° 1, dai rappresentanti dei tre uffizi predetti e quelle di cui al n° 2 dal prefetto o sotto-prefetto e dal capo dell'uffizio locale del Genio civile.

Art. 112. Nella tornata ordinaria del 1865 od in altra che potrà essere straordinariamente ordinata prima di quell'epoca dovranno anzitutto le rappresentanze provinciali provvedere affinchè al 1° gennaio 1866 i locali che in forza dell'articolo 174 della legge passano a loro carico siano posti a disposizione degli uffizi ed autorità che debbono occuparli e siano forniti di tutto punto, analogamente al disposto del n° 2 dell'articolo precedente.

Lo stesso dovranno curare le rappresentanze comunali per quanto le riflette.

Art. 113. I prefetti che si troveranno al 1° del prossimo venturo luglio in carica in qualunque provincia in cui il loro alloggio sia provvisto delle tre categorie di mobili, le quali in forza dell'articolo 90 del presente regolamento sarebbero escluse dalla mobilia permanente, continueranno a goderne per tutto quel tempo che rimarranno ancora in quella residenza; dovranno però inviarne, entro lo stesso mese di luglio, una particolareggiata descrizione al Ministero dell'Interno.

I loro successori dovranno farne immediata rimessione alle locali direzioni del Demanio.

È riservata alla provincia la facoltà di rilevarne a stima di periti tutta la mobilia tanto degli uffizi che degli alloggi, salva l'approvazione del Ministero delle finanze pel contratto di cessione.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro G. Lanza.

N° 1. — Tabella dimostrativa dei lavori spediti negli uffizi comunali nel corso dell'anno, da trasmettersi al Prefetto ed al Sotto-Prefetto nella 4° quindicina di luglio.

1° Tutti i lavori relativi alle spese obbligatorie per i Comuni ai termini di leggi o di regolamenti generali, e singolarmente dell'art. 116 della legge contemplata nel presente regolamento;

2° Verificazioni mensili della cassa comunale nei comuni in cui è chiamato a procedervi il sindaco;

3° Relazioni di pubblicazione di leggi, regolamenti od avvisi nell'interesse nazionale e provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti generali;

4° Servizio della leva;

5° Servizio delle somministranze militari ed altri;

6° Censimento della popolazione statistica ed atti relativi;

7° Catasto ed operazioni relative;

8° Ruoli dei tributi;

9° Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica, ed agli stabilimenti pericolosi ed incomodi;

10 Pubblici esercenti;

11. Sicurezza pubblica e certificati relativi;

12. Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel comune;

13. Indennità di via;

14. Liste dei giurati;

15. Supplementi od appendici ai diversi inventari;

16. Strade comunali;

17. Monumenti ed oggetti d'arte;

18. Annona e mercuriali relative;

19. Marineria e navigazione.

Sotto le suindicate categorie i segretari comunali debbono indicare sommariamente l'epoca ed il modo in cui fu data evasione ai diversi lavori prescritti da leggi e da regolamenti generali.

N° 2. — Tabella degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'uffizio comunale oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

1° Elenco dei consiglieri comunali con indicazione della scadenza rispettiva;

2° Elenco degli assessori, colla norma di cui sopra;

3° Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei decreti dell'autorità annessi alle medesime;

4° Indice delle deliberazioni della Giunta, come sopra;

5° Indice delle circolari dell'autorità;

6° Elenco dei diversi inventarii esistenti nell'archivio e nell'uffizio;

7° Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse sì a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate ai termini di legge e della precisa indicazione dell'epoche in cui si debbono rinnovare;

8° Elenco dei certificati spediti dal sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere tutte pervenute all'uffizio comunale e di quelle spedite dal medesimo;

10. Registro dei mandati comunali;

11. Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

Tabella n° 3. — Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto per la spedizione degli atti infradesignati, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.

	Per l'originale	Per le copie
1° — Manifesti, ossia editti:		
Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai comuni	L. 0 40 per la minuta originale	L. 0 30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.
Per vendita di tagli di boschi		
Per appalto di lavori o di somministranze da farsi ai comuni		
Per appalto di dazi		
Per appalti diversi		
Per concessioni di qualunque natura		
2° — Incanti:		
Per ogni atto d'incanto, compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il n° 1	L. 1 50 per l'originale	L. 0 60 per ciascuna copia
3° — Deliberamenti, ossia aggiudicazioni:		
Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al n° 1:	Per l'originale	Per le copie degli atti L. 0 60. Per le copie delle inserzioni, se richieste dalle parti, L. 0 40
Se l'oggetto ascende a lire 100	L. 2	
Id. a lire 500	» 3	
Id. a lire 2000	» 5	
Id. a lire 10,000	» 10	
Se eccede le lire 10,000, e qualunque sia la somma	» 20	
4° — Sottomissioni:		
(Anche con obbligo di pagamento a favore dei comuni)	Per l'originale L. 0 60	Per ciascuna copia L. 0 60
Se con presentazione di fideiussore	» » 1 20	
Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore, ossia garante	» » 1 50	
5° — Scritture estratte dall'archivio:		
Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali		Per ciascuna copia L. 0 60
6° — Certificati:		
Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all'estero che all'interno	L. 0 20	
Diversi ed atti di notorietà	» 0 20	
7° — Stati di famiglia:		
(Esclusi quelli rilasciati per uso militare, guardia nazionale e simili, i quali sono gratuiti)	» 0 60	
8° — Verbali di conciliazione:		
In materia demaniale nelle provincie Napoletane e Siciliane	Per l'originale L. 1	Per le copie L. 0 50

Avvertenze.

Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi.

Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto, pagabile da ciascuno degl'interessati in proporzione del rispettivo interesse.

In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.

Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee da 25 sillabe.

Nessun diritto è dovuto per le procure ai comuni estese dai segretari stessi, nè per la scrittura di atti stati di povertà, nè per la legalizzazione od autenticazione di firme.

Il numero 2320 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la esecuzione dell'articolo quarto della legge in data del 14 luglio 1864, n° 1831, concernente il conguaglio dell'imposta fondiaria fra le antiche provincie dello Stato, eccetto la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Regolamento per l'esecuzione, nel compartimento catastale di Piemonte e Liguria, dell'articolo 4° della legge 14 luglio 1864, n° 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

CAPO I. — *Liste dei contribuenti.*

Art. 1. Nel primo compartimento catastale indicato all'articolo 1° della legge 14 luglio 1864, numero 1831, cioè nelle provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Portomaurizio, Torino, nei circondari di Bobbio, Mortara e Voghera; e nei mandamenti di Cava e Sannazzaro della provincia di Pavia, la Giunta d'ogni comune, appena pubblicato il presente regolamento, formerà, secondo il modulo *A*, una lista degli individui tenuti, in forza della predetta legge, a contribuire alla tassa fondiaria nel corrente anno 1865, comprendendovi quanti possiedano, nel territorio del rispettivo comune, beni stabili non urbani, di tutte le specie che saranno indicate qui appresso all'articolo 8.

Art. 2. La lista suddetta sarà formata in due esemplari, uno dei quali, non più tardi del 15 luglio, verrà trasmesso all'agente delle tasse del distretto nel quale è posto il comune; e l'altro sarà mandato al presidente della Commissione di sindacato, instituita per la esecuzione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 3. L'agente delle tasse, appena ricevuta la lista dei contribuenti, la riscontrerà, o farà riscontrare, coi libri del catasto, e coi ruoli esistenti della fondiaria, e la compierà, aggiungendovi i nomi di quei contribuenti, che non figurassero nei libri catastali e nei ruoli.

A tal uopo avrà facoltà di esaminare, nei vari uffizi, tutti i registri e le carte che crederà necessari.

Uguali riscontri e correzioni si faranno dalla Commissione di sindacato sull'esemplare ad essa spedito.

Art. 4. Se, nel termine di sopra prescritto, l'agente delle tasse non abbia ricevuto la lista, la farà tosto compilare a spese del comune, valendosi degli elementi che già abbia raccolti, e ne spedirà un esemplare alla Commissione di sindacato.

CAPO II. — *Invio delle schede per le dichiarazioni.*

Art. 5. Sulla base dell'anzidetta lista, l'agente delle tasse, prima del 31 luglio, spedirà al sindaco le schede (Modulo *B*) per la dichiarazione delle rendite, affinchè il sindaco, per mezzo del serviente comunale, le dirami a ciascun contribuente, od a chi per esso è obbligato a fare la dichiarazione, come sarà detto all'articolo 9.

Per i contribuenti domiciliati o residenti in altro comune od all'estero, la scheda sarà inviata al domicilio o residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori, domiciliati o residenti nel comune; e, mancando questi, o non essendo conosciuti, la scheda sarà inviata ai coloni od affittaiuoli dei fondi stessi.

Quando i coloni od affittaiuoli fossero parecchi, la scheda sarà inviata al principale fra di essi.

I servienti comunali faranno constare della rimessione delle schede, mediante annotazione da farsi sull'elenco (Modulo *C*), che loro sarà rimesso dal sindaco contemporaneamente alle schede stesse.

Art. 6. Il sindaco pubblicherà il giorno 31 luglio nei luoghi più frequentati del comune una notificazione (Modulo *D*), colla quale inviterà tutti i contribuenti, che non ricevettero la scheda, a ritirarla dall'ufficio comunale o dall'agente delle tasse, per farvi la dichiarazione della rispettiva rendita.

Un esemplare della notificazione verrà pure affisso alla porta degli uffizi degli agenti delle tasse.

CAPO III. — *Dichiarazione dei beni e delle rendite.*

Art. 7. Ricevuta o ritirata la scheda, il contribuente, o chi per lui, sarà tenuto di riempirla colle norme indicate agli articoli seguenti.

Art. 8. Quanto alla specie dei beni, sono soggetti ad essere dichiarati:

1° I terreni culti od inculti, in quanto siano produttivi di rendita in danaro o derrate, od utilità qualsivogliano;

2° Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acque, in quanto tali acque producano al possessore una rendita separata da quella dei suoi terreni, e per quella parte della loro rendita che non sia compenetrata con quella di opifizi, pei quali si paghi l'imposta stabilita sui fabbricati;

3° Le saline, le cave, le torbiere, le miniere, i laghi e stagni da pesca, per la parte della rendita che rappresenti la proprietà, indipendentemente da quella su cui cade l'imposta della ricchezza mobile.

Nella suddetta dichiarazione dovranno essere compresi anche quei fondi che prima della legge 14 luglio 1864, n° 1831, erano esenti dall'imposta; e quelli che in forza di quella legge devono essere censiti, benchè non lo siano ancora.

Sono però esenti dall'imposta, e dalla dichiarazione:

1° I cimiteri e le loro dipendenze;

2° I terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

3° L'alveo de' fiumi e de' torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

4° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Non sono compresi fra gli esenti i terreni occupati dalle strade ferrate.

Art. 9. Quanto ai contribuenti, sono obbligati alla dichiarazione;

a) I proprietari, sia direttamente, sia per mezzo dei loro agenti, procuratori o rappresentanti legali per la rendita di beni stabili non urbani, di loro dominio o godimento, quando anche questo fosse di indole precaria, come nel caso di possesso sotto patto di riscatto ed il pagamento delle imposte fosse per convenzione a carico del primitivo proprietario;

b) Gli utilisti o livellari, per i beni enfiteutici;

c) Gli usufruttuari e gli usuari, per i beni di cui hanno l'usufrutto o l'uso;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei beni indivisi, o, in difetto di speciale amministratore, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito, per i beni dotali di cui abbia l'amministrazione ed il godimento;

f) Il padre, per i beni dei figli soggetti alla sua podestà, o dei figli minori emancipati;

g) I tutori, per i beni dei minori e degli interdetti sottoposti alla loro tutela;

h) I curatori, consulenti giudiziari ed amministratori, per i beni dei minori abilitati o degli emancipati che non possono essere assistiti dal padre; degli assenti, delle eredità giacenti, delle persone inabilitate, ed in genere per tutti quei beni che siano affidati alla loro cura od amministrazione;

i) I beneficiati, economi ed amministratori, per i beni degli enti e dei corpi morali religiosi;

j) Gli amministratori ed i rappresentanti legali delle società, corporzioni ed enti morali, quali i comuni, le provincie, gli stabilimenti di pubblica utilità, i consorzi e simili per i beni da loro amministrati o custoditi.

Art. 10. Ciascun contribuente farà una separata dichiarazione per ciascun comune in cui possieda dei beni soggetti all'obbligo della dichiarazione, a termini dell'articolo 8.

Art. 11. La dichiarazione dovrà farsi per corpi di terre appartenenti al medesimo possessore, e dovrà contenere la superficie, la situazione, la specie di coltura, il sistema colonico sotto cui siano tenuti e la rendita, il tutto conformemente al modello *B*.

Quando più corpi di terre costituiscono un fondo, cascina o podere, sia esso affittato o tenuto ad economia, a mezzadria, o a colonia, la rendita può essere dichiarata in complesso per ciascun fondo, cascina o podere.

Però quando un fondo o podere sia in parte affittato ed in parte tenuto ad economia, mezzadria o colonia, si dovranno fare parziali dichiarazioni come se fossero fondi o poderi distinti,

Art 12. La dichiarazione delle rendite sarà fatta al lordo; e si iscriveranno a parte nella scheda le spese di cui si domanda la deduzione.

Art. 13. La rendita dei beni dati in affitto sarà determinata dall'ammontare medio del fitto nell'ultimo triennio, sotto deduzione delle spese ordinarie di manutenzione, e dei fitti d'acqua che siano a carico del proprietario.

Art. 14. Per i beni tenuti ad economia, mezzadria o colonia parziaria, la loro rendita netta sarà determinata dalla somma dei prodotti, ottenutine nell'ultimo triennio o nell'ultimo periodo di rotazione agraria, valutandoli ai prezzi medii dell'ultimo triennio e sottraendone le spese ordinarie di coltivazione e manutenzione.

~~Laddove i terreni siano irrigati con acque~~ d'affitto, sarà pure dedotto il relativo canone, o il valore di quella parte di prodotti in natura che si corrispondesse al proprietario delle acque.

Nelle spese di coltivazione vanno comprese le rimunerazioni date in danaro, derrate o altro, in quantità determinate od in compartecipazione, a coloni, mezzadri o lavoranti, i cui redditi siano colpiti dalla tassa sulla ricchezza mobile.

Non sarà computata, tra le spese ordinarie di coltivazione e di manutenzione, e non sarà quindi detratta, quella parte di spesa, che ha per oggetto d'accrescere la rendita normale dello stabile.

Nel caso di fondi tenuti ad economia, e coltivati personalmente dal loro proprietario, o da membri della sua famiglia, non si potrà dedurre il compenso per l'opera loro, se non in tal misura che rimanga imponibile una rendita eguale al fitto presunto del fondo.

Art. 15. In ogni caso, nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti, e pesi ipotecari o censuarii, salvo al contribuente il diritto di ritenzione o rivalsa che legalmente o convenzionalmente possa competergli verso terze persone.

Parimenti non sarà detratta alcuna imposta o sovraimposta fondiaria.

Art. 16. Il dichiarante dovrà unire alla sua dichiarazione, le scritte di affitto, di mezzadria, o di colonia parziaria, se ne esistono, o una copia di esse in carta libera firmata dal proprietario, e dall'affittuario, mezzadro e colono: e qualora manchino, darà a propria firma un sunto dei patti verbalmente convenuti.

Art. 17. Quante volte il possessore di rendite provenienti da beni stabili non urbani, sia al medesimo tempo possessore di redditi provenienti da fabbricati o da ricchezza mobile, sarà tenuto di dichiarare separatamente questa specie di redditi, determinandone lo ammontare secondo le leggi e regolamenti speciali a ciascuno.

Nondimeno, se si tratta di unica proprietà ed impresa, nella quale le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, il dichiarante attribuirà, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuna specie una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione con la espressa avvertenza di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo.

Contro la dichiarazione d'un reddito così ripartito, l'agente delle tasse, la Giunta comunale o Rappresentanza consorziale, avranno facoltà di provare presso la Commissione di Sindacato che l'uno o l'altro reddito, essendo separato o distinto, debba essere determinato con le regole ordinarie, anzichè per calcolo di ripartizione prudenziale.

Potranno parimente provare l'inesattezza della ripartizione proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita: e ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possano aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito.

In ambi i casi, qualora la Commissione di Sindacato non creda di consentire alla proposta del contribuente, egli potrà appellare alla Commissione provinciale, della quale è parola agli articoli 39 e seguenti, cui si unirà, per questa specie di giudizii, la Giunta provinciale di appello per i fabbricati, sotto la presidenza comune del prefetto. Il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 18. Quante volte il medesimo stabile si trovi a far parte del territorio di più comuni, il contribuente, per adempiere all'obbligo della dichiarazione, nel modo che è detto all'articolo 10, ne ripartirà prudenzialmente la rendita presentando altrettante dichiarazioni, quanti sono i comuni interessati, e facendone espressa avvertenza in ciascuna.

Contro un tal riparto si potrà del pari reclamare come all'articolo precedente: e la questione sarà portata presso la Commissione e la Giunta provinciale di appello insieme riunite, se si tratti di comuni o consorzi posti in una stessa provincia, o presso la Commissione centrale istituita per l'imposta della ricchezza mobile, se si tratti di comuni appartenenti a provincie diverse. Il contribuente potrà far valere le sue ragioni, ma dovrà uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 19. Rispetto ai possessori, le dichiarazioni dovranno contenere il cognome, nome, paternità, e domicilio del possessore, il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, usufrutto od uso.

Nel caso d'enfiteusi, usufrutto, od uso, dovranno contenere anche il nome del proprietario o direttario.

Trattandosi di benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, s'indicherà tanto il titolo del benefizio o della cappellania, quanto il cognome e nome del beneficiato, cappellano, economo od amministratore.

Nelle dichiarazioni fatte dai padri, mariti, tutori, curatori ed amministratori, questi indicheranno anche i loro cognomi e nomi.

Il comproprietario incaricato dell'amministrazione indicherà del pari il nome e cognome dei singoli comproprietari.

Gli agenti, i procuratori e i rappresentanti, nelle dichiarazioni che facessero a tenore dell'articolo 9, indicheranno pure il nome, cognome, domicilio o residenza dei loro clienti o mandanti.

Delle società, degli istituti pubblici, e degli altri enti o corpi morali s'indicherà esattamente la denominazione e la sede.

Art. 20. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando, in originale od in copia, l'atto pubblico o privato, che può consistere anche in una semplice lettera, da cui risulti la procura, il mandato, o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda, e nel caso che la dichiarazione sia fatta in varii comuni, il deposito fattone in uno basterà anche per gli altri, mediante un richiamo nella scheda.

Art. 21. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'agente delle tasse, al sindaco o ad un loro supplente o delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 22. La dichiarazione, non più tardi del 31 agosto, dovrà rimettersi all'agente delle tasse, ovvero al sindaco del comune.

Il rinvio fatto per la posta godrà della franchigia.

Quando la scheda sia consegnata, o fatta consegnare, direttamente all'agente delle tasse od al sindaco, od a chi per loro, il dichiarante avrà diritto di ottenere una ricevuta (Modulo *E*), staccata da un registro a matrice.

Delle schede consegnate, o rimesse al sindaco, questi, non più tardi del 1° settembre, farà spedizione all'agente, accompagnandole con un elenco in due esemplari (Modulo *F*), uno dei quali sarà dall'agente firmato e restituito al sindaco, e resterà poi nell'ufficio communale a prova dell'eseguita dichiarazione.

Art. 23. Il contribuente che, avendo ricevuta la scheda, non faccia la sua dichiarazione entro il termine stabilito nell'articolo precedente, si intenderà aver dichiarato che non possieda rendita alcuna soggetta all'imposta di cui si tratta.

Art. 24. L'agente delle tasse fa d'ufficio la proposta delle rendite per quei contribuenti ai quali fu inviata la scheda e che non fecero dichiarazione; come pure la fa per quegli altri, ai quali, non essendogli prima stati noti, non fosse stata inviata la scheda: spedisce agli uni ed agli altri un avviso secondo il modulo *G*.

Art. 25. Dal 1° settembre al 20 ottobre il contribuente che non avesse fatta la dichiarazione nel termine fissato dall'articolo 22, potrà farla tardivamente presso l'agente delle tasse; e potrà del pari confermare la dichiarazione per lui fatta d'ufficio dall'agente delle tasse, o chiedere che venga rettificata.

CAPO IV. — *Compilazione delle tabelle delle rendite.*

Art. 26. L'agente delle tasse procederà alle seguenti operazioni:

1° Raccoglie ed ordina le schede inviategli, e le annota in apposito registro (Modulo *H*);

2° Rettifica sulle schede stesse, le rendite che ravvisasse inesatte;

3° Forma in doppio originale la tabella delle rendite (Modulo *I*), inscrivendo nelle colonne, a ciò destinate, le rendite dichiarate dal contribuente, o d'ufficio per mancanza di dichiarazione del contribuente; e quelle che l'agente abbia rettificate, avendole riconosciute inesatte.

Art. 27. L'agente delle tasse sarà assistito, per gli schiarimenti e le indicazioni che gli potessero occorrere al compimento delle suaccennate operazioni, da un perito, che sarà nominato dal direttore delle tasse, il quale ne proporrà al Ministero la retribuzione.

L'agente delle tasse, per lo adempimento di siffatti incarichi, potrà richiedere da tutti gli uffizi pubblici, governativi, provinciali e comunali, non che dai rappresentanti dei corpi morali, tutte le indicazioni, gli estratti e documenti, che gli possano occorrere.

Art. 28. Dei due esemplari della tabella *I*, uno sarà tenuto in ufficio dall'agente delle tasse; e l'altro sarà da lui mandato prima del 25 settembre al presidente della Commissione di sindacato, unitamente alle relative schede.

Art. 29. Non più tardi del 31 ottobre l'agente delle tasse riassumerà, dopo averle esaminate, come all'articolo 26, in una tabella suppletiva (Modulo *I*), le dichiarazioni tardive, e vi comprenderà pure le rettificazioni alle dichiarazioni fatte che avrà creduto di ammettere, e che non avesse potuto comprendere nella prima spedizione della tabella, di cui è cenno all'articolo 28.

Anche delle tabelle suppletive terrà un esemplare presso di sè, e l'altro manderà al presidente della Commissione, come è stabilito nel suddetto articolo 28.

CAPO V. — *Sindacato delle dichiarazioni. Correzioni e pubblicazioni delle tabelle.*

Art. 30. Per il 25 settembre la Commissione communale o consorziale deve aver rivedute e, dove occorreva, completate le liste che furono compilate ed a lei trasmesse dalle Giunte comunali, o dall'agente delle tasse; e quindi appena ricevute dall'agente stesso le tabelle delle rendite colle schede e coi documenti relativi, metterà subito mano a confrontarle colle liste anzidette; e riconoscendo che nelle tabella manchino nomi di contribuenti, ve li scriverà di proprio ufficio, riportandovi poscia le rendite dalle schede che essa avrà pure d'ufficio compilate.

Se la Commissione inscrive d'ufficio nuovi contribuenti, ne darà ai medesimi avviso, siccome è prescritto all'agente delle tasse dall'articolo 24 (Modulo *G*).

Art. 31. La Commissione, per l'esame e giudizio delle rendite, si varrà delle disposizioni dell'articolo 23 della legge 14 luglio 1864, numero 1830.

Inerentemente al n° 4 di quell'articolo, potrà chiamare presso di sè, a dare giustificazioni delle rendite dichiarate dal proprietario ed a fornire indicazioni, tanto l'affittuario che il colono del fondo; e potrà istituire prove contro la veridicità delle scritture private d'affitto, e contro il sunto dei patti somministrato dal dichiarante a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

L'agente delle tasse, e il perito che lo assiste, avranno diritto di prender parte alle sedute delle Commissioni e sotto-Commissioni; però non vi avranno voto deliberativo.

La Commissione di sindacato potrà farsi assistere anch'essa da un perito, la cui retribuzione andrà a carico del comune o dei comuni riuniti in consorzio, proporzionalmente alle loro rendite accertate.

Art. 32. I capi degli uffici pubblici ed i rappresentanti dei corpi morali daranno anche alle Commissioni di sindacato le notizie e i documenti, che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 33. I contribuenti e le altre persone che la Commissione chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove, o informazioni, riceveranno, per mezzo del serviente comunale, l'avviso (Modulo *K*) del luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

Art. 34. Le Commissioni o le persone dalle medesime delegate, potranno accedere sui fondi, visitarli e prendere le informazioni occorrenti.

Nel procedere alla visita dovranno essere munite di una dichiarazione del sindaco locale, che attesti la qualità delle persone e lo scopo della visita (Modulo *L*).

Art. 35. Le Commissioni e Sotto-Commissioni procederanno al giudizio intorno alla rendita fondiaria di ciascun contribuente, ed alle deduzioni che a termini degli articoli 13 e 14 si ammettono per determinare la rendita netta, su cui deve commisurarsi l'imposta.

Questo giudizio sarà istituito, tanto sulle cognizioni particolari dei commissari e sotto-commissari, quanto sui documenti e su tutti quegli altri mezzi d'informazione che sieno possibili ed opportuni a procurarsi per accertare la veridicità degli elementi tutti contenuti nella dichiarazione del contribuente, e per giudicare delle proposte fatte dall'agente delle tasse.

Qualora si creda essere il caso di riforme, se ne indicheranno i punti ed i motivi.

Nello emettere i giudizi, si potrà votare per liste, se si tratti di confermare le dichiarazioni dei contribuenti o di rettificazioni fondate su documenti non contestati; si voterà partitamente per ciascun caso se si tratti di documenti contestati o di estimazione prudenziale.

Art. 36. La Commissione di sindacato dovrà aver compiuto i suoi giudizi prima del 19 novembre; e deporrà nell'ufficio del comune, ove essa siede, la tabella *I* autenticata dal suo presidente: la quale, nell'apposita colonna, porterà la somma della rendita di ciascun contribuente che la Commissione avrà determinata.

Quando il Consorzio sia composto di comuni fra loro distanti, la Commissione potrà, se lo crede conveniente, deporre in altri comuni la copia delle relative tabelle.

Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle, e di rivolgere al presidente della Commissione le proprie osservazioni, in carta libera, sopra la determinazione della rendita sua, sia in modo assoluto, sia in modo comparativo.

Art. 37. La tabella delle rendite rimarrà a disposizione del pubblico negli uffici comunali dal 19 al 24 novembre, in quelle ore che saranno indicate in una notificazione (Modulo *M*) da tenersi affissa in vari punti del comune, o comuni, durante tutto il tempo suddetto.

Anche le schede e i loro documenti potranno essere consultati.

I presidenti delle Commissioni consorziali daranno notizie del fatto deposito ai sindaci di tutti i comuni del consorzio, acciocchè questi facciano pubblicare la suddetta notificazione.

Art. 38. Trascorso questo tempo, la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, fisserà definitivamente le rendite di ciascun contribuente.

Le tabelle, ancorchè non fossero state fatte osservazioni o comunicazioni, o queste non avessero dato luogo ad alcuna rettificazione, saranno di nuovo depositate come sopra dal 17 al 22 dicembre, e ne sarà dato avviso al pubblico come è detto all'articolo precedente (Modulo *N*).

Scaduto tale termine, la Commissione invierà le tabelle all'agente delle tasse.

CAPO VI. — *Appelli e determinazione definitiva delle rendite.*

Art. 39. I reclami cui desse luogo la pubblicazione, di cui all'articolo precedente, dovranno essere stesi su carta bollata da centesimi 50, e dovranno essere consegnati o fatti consegnare prima del 7 gennaio 1866 alla Commissione di sindacato od alla segreteria comunale, le quali dovranno rilasciarne ricevuta staccata da un registro a matrice (modulo *O*).

Art. 40. Il sindaco, di mano in mano che li riceve, spedirà i reclami coi documenti annessivi, e colle osservazioni che stimerà opportune, alla Commissione di sindacato, accompagnandoli con un elenco in due originali (modulo *P*), uno dei quali sarà dal presidente della Commissione firmato e restituito al sindaco.

Art. 41. Il presidente della Commissione di sindacato dovrà, a sua volta, trasmettere i reclami suddetti, in un colle relative schede e documenti annessi, alla Commissione provinciale già istituita per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e vi unirà pure le osservazioni che credesse del caso, ma tutto ciò nel termine perentorio di otto giorni da quello in cui ricevette il reclamo.

Il presidente della Commissione di sindacato trasmetterà poscia tutte le schede e documenti, che gli son rimasti, all'agente delle tasse.

Art. 42. L'agente delle tasse dovrà reclamare, nell'interesse pubblico, contro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse aver lasciato o abbassato notevolmente al disotto del vero le rendite dei contribuenti.

Art. 43. La mancanza di reclamo nel termine fissato dall'articolo 39, rende definitiva la somma della rendita fissata nella tabella *I*, pubblicata il 17 dicembre.

Art. 44. Le Commissioni d'appello avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere gli agenti delle tasse, e le Commissioni di sindacato ai termini degli articoli 31 e 32; e nei casi di necessaria visita ed ispezione, delegheranno persona di loro fiducia, a cui la dichiarazione, prescritta dall'articolo 34, sarà rilasciata dal prefetto (modulo *L*).

Quando la Commissione d'appello creda utile di farsi assistere da un perito, ne farà la scelta, fissandone la retribuzione che sarà a carico della provincia.

Fra le persone che le Commissioni d'appello possono chiamare a dare schiarimenti, informazioni e notizie, sono pure gli agenti delle tasse, o i rispettivi periti.

Art. 45. Le Commissioni d'appello procederanno senza alcun ritardo all'esame dei reclami che loro vennero spediti dalla Commissione di sindacato; e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti, delegato dal presidente, pronuncieranno giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta che si riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre commissari, effettivi o supplenti.

Art. 46. La Commissione provinciale, esauriti i reclami, come all'articolo 45, porta nell'apposita colonna della scheda la rendita definitiva del contribuente.

Art. 47. La Commissione provinciale prima del 15 febbraio 1866 avrà compiute le operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 48. Il presidente della Commissione provinciale, prima della scadenza del termine suddetto, farà conoscere al reclamante il tenore della decisione pronunciata, e trasmetterà all'agente delle tasse un sunto della decisione stessa, e le schede coi relativi documenti.

Trasmetterà poi i verbali, coi documenti di corredo, alla direzione delle tasse, presso cui saranno conservati.

Art. 49. L'agente delle tasse, appena ricevute le decisioni e le schede suddette, farà sulle schede e sulle tabelle le occorrenti annotazioni.

CAPO VII. — *Multe.*

Art. 50. Il contribuente che, ai termini dell'articolo 25, avesse fatto tardivamente la sua dichiarazione; quello per cui, non avendo ricevuta la scheda, sia stata fatta dichiarazione di ufficio ai termini dell'articolo 24; e quello che, avendo ricevuta la scheda, ed essendosi fatta per lui una dichiarazione d'ufficio, l'abbia confermata o n'abbia chiesta la riforma, ai termini dell'articolo 25; incorreranno soltanto in una ammenda o multa eguale al quarto della tassa cui vadano soggetti.

Art. 51. Il contribuente che, non essendosi fatta per lui alcuna dichiarazione d'ufficio dall'agente delle tasse, abbia lasciato trascorrere il termine stabilito nell'articolo 25, senza fare la sua dichiarazione; e quello che non siasi curato di confermare la dichiarazione d'ufficio o domandarne la rettificazione, com'è detto nel medesimo articolo; incorreranno in una multa o ammenda eguale al doppio della tassa.

Art. 52. Il contribuente che, nel fare, nel confermare o nel volere rettificata la dichiarazione, risulterà d'avere scientemente nascosto un elemento della propria rendita, o di averla dichiarata in una somma inferiore al vero, incorrerà in una multa o ammenda eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra la rendita dichiarata e l'accertata.

Per i beni tenuti ad economia, a mezzadria o a colonia parziaria non si presumerà falsità nella dichiarazione, se tra la rendita dichiarata e l'accertata non ecceda la proporzione di un ottavo.

Art. 53. Il contribuente e l'affittuario che, senza legittima e giustificata ragione, in seguito all'avviso ricevuto a termini dell'articolo 33, non si presentassero in persona, o per mezzo di loro legittimo mandatario ai termini dell'articolo 20, alle Commissioni o sotto-Commissioni, pagheranno un'ammenda o multa da 5 a 500 lire.

Ad eguale ammenda o multa sarà soggetto chi niegherà, contro il disposto dell'articolo 34, ad alcuno dei membri della Commissione, o ad altra persona da lei delegata, l'accesso o la visita nei suoi fondi, e ciò senza pregiudizio della facoltà a questi serbata di richiedere l'assistenza dell'autorità locale per l'esecuzione del loro mandato.

L'applicazione delle ammende o multe stabilite nel presente articolo sarà fatta, sul processo verbale della Commissione e ad istanza dell'agente delle tasse, dalle autorità competenti, a tenore delle vigenti leggi.

CAPO VIII. — *Formazione dei ruoli esecutivi. Sovrimposte. Riscossione. Ricorsi.*

Art. 54. Il direttore delle tasse e del demanio, non più tardi del 31 dicembre, deve aver comunicato agli agenti delle tasse un prospetto (modello *Q*) trasmessogli dal Ministero per ciascun comune o consorzio dal quale risulti:

a) Il contingente annuale di ciascun comune o consorzio, come riuscì pei terreni già soggetti all'imposta per l'applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, dopo averlo accresciuto del decimo di guerra.

b) La quota-parte dei sette milioni di spese già provinciali spettante a ciascun comune o consorzio, di cui all'articolo 6 della legge predetta, e le quali per tutto l'anno 1865, a termini della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 10 marzo 1865, restano a carico del bilancio dello Stato;

c) La quota-parte di reimposizione.

Art. 55. Gli agenti delle tasse, dividendo il contingente provinciale (a) di ciascun comune o consorzio per l'ammontare delle rendite dei beni del comune o consorzio già soggetti all'imposta fondiaria prima del 14 luglio 1864, troveranno l'aliquota d'imposta spettante in media ai beni del comune o consorzio.

Applicando poi detta aliquota alle rendite dei beni predetti già soggetti all'imposta fondiaria, troveranno l'imposta principale loro spettante.

Art. 56. L'agente applicherà l'aliquota d'imposta, di cui all'articolo precedente, anche alle rendite dei beni non censiti del comune o consorzio, ed ai due terzi delle rendite dei beni censiti, ma che prima della legge 14 luglio 1864 numero 1831, erano esenti dall'imposta fondiaria; e troverà l'imposta principale spettante agli uni ed agli altri.

L'agente spedirà quindi prima del 28 febbraio 1866 la tabella modulo *Q bis*, ove saranno state registrate le imposte risultanti da questo e dal precedente articolo, al direttore delle tasse.

Art. 57. Il prefetto, prima del 31 dicembre, deve avere comunicato al direttore delle tasse l'ammontare della sovrimposta provinciale, e delle singole sovrimposte comunali.

Il direttore delle tasse distribuirà quindi l'ammontare di dette sovrimposte in ragione dell'ammontare dell'imposta sui terreni determinata come agli articoli 55 e 56, dell'imposta sui fabbricati e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile soggetti a sovratassa.

Egli determinerà quindi i centesimi addizionali provinciali e comunali, spettanti all'imposta erariale principale sui terreni, e li invierà all'agente delle tasse non più tardi del 15 marzo 1866.

Parimenti egli troverà ed invierà i centesimi addizionali spettanti al rimborso delle spese provinciali di cui al § b) dell'articolo 54, ed i centesimi addizionali spettanti alla reimposizione, di cui al § c) dello stesso articolo.

Art. 58. L'agente delle tasse procederà quindi alla compilazione dei ruoli, che saranno formati separatamente per comuni, e secondo il modulo *R*, scrivendo alle apposite colonne il cognome e nome, la paternità, il domicilio del contribuente, e la sua rendita imponibile. Quindi applicherà l'aliquota della tassa principale, di cui all'articolo 55, alle rendite dei terreni di ciascun contribuente, computate come è detto negli articoli 55 e 56, e troverà l'imposta principale a ciascuno spettante.

All'imposta principale di ciascun contribuente si aggiungerà poscia l'ammontare dei centesimi addizionali:

1° Per il rimborso delle spese provinciali;

2° Per la reimposizione;

3° Per le sovrimposte provinciali e comunali.

Sulla somma complessiva delle imposte e sovrimposte predette, si applicherà il 3 per cento per le spese di riscossione.

Art. 59. Così compiti i ruoli, l'agente v'iscriverà le ammende o multe, in cui i contribuenti fossero incorsi ai termini degli articoli 50, 51 e 52, dopo averle liquidate in base alle risultanze delle schede, e delle rendite come furono definitivamente fissate.

Le ammende o multe, di cui all'articolo 53, saranno applicate e riscosse separatamente.

Art. 60. La tabella delle rendite e i ruoli saranno, non più tardi del 15 aprile 1866, trasmessi al direttore delle tasse e del demanio, il quale, riconosciuti regolari i ruoli stessi, li passerà al prefetto perchè siano resi esecutori, e li invierà quindi non più tardi del 30 aprile 1866 agli agenti della riscossione.

Art. 61. Appena ricevuti i ruoli, l'agente della riscossione darà avviso nelle forme solite ai contribuenti, del giorno in cui avrà principio la riscossione; e li avviserà pure che dal 1° al 15 maggio potranno esaminare i ruoli nel suo ufficio, nel quale saranno a tal fine depositati nelle ore che saranno indicate (Modulo *S*).

Art. 62. Per gli errori materiali, che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, si potrà nel corso di un mese reclamare al Direttore delle tasse, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà ove occorra, i dovuti rimborsi.

Questi reclami non sospendono, in niun caso, l'esazione della tassa, salvi i rimborsi suddetti.

Art. 63. Contro il risultato dei ruoli, e contro le ammende o multe inflitte, è ammesso il reclamo in via giudiziaria, entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di pagamento.

Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate che scadessero prima della decisione.

Non sono però ammessibili in via giudiziaria i reclami contro le determinazioni della rendita imponibile, che a termini dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1864, num. 1830, esteso all'imposta fondiaria in virtù dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864 num. 1831, siano definitive.

Art. 64. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luogo alla rettificazione della rendita, dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della decisione all'agente delle tasse, il quale farà l'occorrente annotazione sulla scheda e sulla tabella, conservando la copia suddetta a documento della eseguita annotazione.

La rettificazione darà luogo al rimborso della somma riscossa oltre il dovuto.

Ogni tre mesi, l'agente comunicherà al Direttore delle tasse le rettificazioni, che avesse dovuto introdurre nelle tabelle delle rendite in seguito a decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 65. Sarà tenuto conto ai contribuenti delle somme pagate conformemente ai ruoli preesistenti, come anche saranno compensate le somme che qualche contribuente avesse per avventura pagate in eccedenza all'aliquota di imposta erariale, e delle sovraimposte, provinciale e comunale, resultanti dall'applicazione del contingente alle rendite fondiarie dichiarate ed accettate.

CAPO IX. — *Disposizioni generali.*

Art. 66. Alle spese necessarie per la esecuzione di quanto sopra, si provvederà dallo Stato, dalle provincie, e dai comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziarii, dalle Commissioni provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali.

Art. 67. Tutto il carteggio, che dovrà cambiarsi fra i pubblici uffiziali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, e fra le Commissioni comunali, consorziali, provinciali e gli uffici pubblici, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui beni stabili non urbani, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta, o il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 68. Dagli stati appositi che saranno trasmessi dai direttori delle tasse, il ministro delle finanze desumerà il totale ammontare delle imposte principali pagate nel 1865, sopra i beni non censiti, e lo paragonerà colla perdita sostenuta dalla finanza per l'applicazione dell'ultimo alinea dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1864 num. 1831.

Quando l'ammontare dell'imposta sui beni non censiti oltrepassi detta perdita, la differenza sarà abbuonata al compartimento num. 1, mediante deduzione dal relativo contingente pel 1866.

In eguale modo si troverà l'ammontare dell'imposta totale spettante ai beni che, fino al 14 luglio 1864, erano censiti ma esenti, e questo andrà in aumento del contingente del compartimento n° 1 pel 1866.

Art. 69. Nulla è innovato ai regolamenti vigenti, riguardo alla conservazione dei catasti attuali, ed alla tenuta in evidenza delle mutazioni che accadano nella proprietà fondiaria.

Art. 70. Per il riparto e la distribuzione dell'imposta fondiaria negli anni 1866 e 1867 sarà provveduto con apposite disposizioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

Rettificazioni da farsi agli articoli 22 e 23 del regolamento per la esecuzione della legge di unificazione dell'imposta sui fabbricati, pubblicato nel numero 139 (domenica 11 giugno) della Gazzetta Ufficiale.

All'articolo 22, l'ultimo capoverso si legga nel seguente modo:

« In ambi i casi, qualora la Commissione di sindacato non creda di consentire alla proposta del contribuente, egli potrà appellarne alla Giunta provinciale, della quale è cenno agli articoli 46 e seguenti, cui si unirà, per questa specie di giudizi la Commissione provinciale di appello per la ricchezza mobile, sotto la presidenza comune del prefetto. Il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata. »

All'articolo 23, il secondo capoverso si legga nel modo seguente:

« Contro un tal riparto si potrà del pari reclamare come all'articolo precedente; e la questione sarà portata presso la Giunta e la Commissione provinciale d'appello insieme riunite, se si tratti di comuni o consorzi posti in una stessa provincia, o presso la Commissione centrale istituita per l'imposta della ricchezza mobile, se si tratti di comuni appartenenti a provincie diverse. »

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA MARINA.

GABINETTO.

Avviso ai naviganti.

Mediterraneo.

Isola Sant'Andrea presso Gallipoli. — A datare dal 1° giugno corrente anno è stato acceso un faro sull'isola Sant'Andrea presso Gallipoli.

La torre del faro è presso la punta più foranea dell'isola sul lato di L alla distanza di metri 41 dal lido.

Il faro elevasi metri 45 al disopra del livello del mare — la sua luce è bianca, e con atmosfera chiara scorgesi alla distanza di venti miglia. — L'apparecchio rischiarante è catadriottico di 3° ordine a rotazione con splendori di minuto in minuto.

La torre è costrutta di tufo calcareo in conci, ha la forma di troncopiramidale a base ottagonale, ed è rivestita d'intonaco a stucco bianco. La sua elevazione dal suolo è di metri 43, ed elevasi metri 32 sopra il terrazzo del caseggiato dei guardiani, dalla parte di Levante.

La casa dei guardiani è rivestita d'intonaco a stucco bianco come la torre, e si compone di 2 piani alti complessivamente metri 8, sopra una piattaforma dell'altezza di metri 3.

La posizione della torre di questo nuovo faro viene determinata dalla lat. 40°. 02'. 30" T e longit. 15°. 36'. 00" L° di Parigi.

Il faro è di scoverta, e mentre segna ai naviganti l'esistenza dell'isola che poco si eleva sul livello del mare, indica pure la rotta da seguirsi al vicino porto di Gallipoli, dal quale dista miglia uno e mezzo.

Capo Granitola (costa meridionale della Sicilia). — A partire dal giorno 15 luglio prossimo venturo si accenderà un nuovo fanale sopra una torre recentemente costrutta a Capo Granitola, sulla costa meridionale della Sicilia in latitudine 37°, 33'. 40' T e long. 10°. 26'. 42" L di Parigi.

L'apparecchio è diottrico lenticolare di 2° ordine. — Il fanale a luce fissa, elevasi metri 37 60 disopra il livello del mare, e con atmosfera chiara potrà scoprirsi ad una distanza di 19 miglia.

La torre è alta metri 33 60 dal suolo, ha la forma tronco-conica, e sorge a poca distanza dal centro del caseggiato dei guardiani, di punta *Sorello*, situato a 1550 metri circa a M di Capo Granitola.

D'ordine del Ministro
Il Direttore generale, E. D'AMICO.

ESTERO.

NUOVA ORLEANS. — Da una lettera di Nuova Orleans (26 aprile) togliamo i seguenti particolari non privi certamente d'interesse, essendo in essi discorso dell'Italia e de' nostri connazionali colà residenti.

.... L'annunzio dell'assassinio del presidente Lincoln grandemente commosse anche la popolazione di Nuova Orleans e diede luogo alle più vive ed universali dimostrazioni di lutto.

Si raccolse un numerosissimo *meeting* in una delle principali piazze, e parecchi oratori fra le autorità civili e militari, arringarono il popolo.

Tutto il corpo consolare prese parte alle pubbliche dimostrazioni di lutto tenendo per tre giorni la bandiera spiegata a mezz'asta. Il console generale d'Italia s'affrettò a fare una visita di condoglianza al comandante là Luigiana, il brigadiere Sherman; quindi l'intero corpo consolare decise presentare un indirizzo al generale Banks, comandante il dipartimento del golfo; fu il console generale italiano incaricato di redigere e presentare tale indirizzo ed arringare il generale in nome di tutto il corpo consolare, che in forma solenne andò seco lui dal comandante.

Questi si mostrò molto sensibile a tale dimostrazione, e rispose assai lusinghiere parole pel console italiano e il suo Governo.

AMERICA. — Le ultime notizie della Plata confermano i grandi preparativi di guerra che si fanno al Brasile a Buenos-Ayres ed a Montevideo contro il Paraguay. Flores e Tamandarè erano aspettati a Buenos-Ayres per intendersi con Mitre sul piano di guerra.

Delle forze imponenti saranno messe in piedi dall'una e dall'altra parte.

La repubblica del Paraguay, quasi sconosciuta, ebbe, in questi ultimi anni, a svilupparsi molto più di quanto si avrebbe potuto immaginare, ed il presidente Lopez può disporre di un'armata regolare di 60,000 uomini, senza contarvi 40,000 uomini di guardia nazionale.

Egli ha venti bastimenti a vapore espressamente costrutti per la navigazione dei fiumi, mentre il Brasile non ne ha che pochi.

Gli alleati metteranno in campo un'armata di 60,000 uomini, ed il generale Mitre ne avrà il supremo comando.

La provincia di Buenos-Ayres è stata posta in istato di assedio; tutti gli uomini dai diciotto ai sessant'anni furono chiamati sotto le armi.

Il danaro comincia ad essere scarso; il presidente Mitre ha mandato in missione a Londra ed a Parigi D. Roberto de Riestra, presidente del Senato, per contrarre un prestito di un milione di lire sterline.

MESSICO. — Nella seduta del 9 al Corpo legislativo in Francia, il ministro di Stato signor Rouher, rispondendo agli attacchi dei signori Jules Favre e Picard, fece la seguente descrizione delle condizioni attuali del nuovo impero del Messico:

« Noi occupiamo, dice l'oratore, tranquillamente un territorio che rappresenta i quattro quinti della popolazione ed i due terzi del paese. Or son pochi mesi dei torbidi scoppiarono a Chihuahua e nella Sonora; il maresciallo Bazaine spedì immediatamente il colonnello Garnier con due compagnie a Guaymas, città posta, al fondo del golfo di California. In questa città, che offriva risorse immense a Juarez per le provvigioni, si trovava una guarnigione di 1000 uomini. Non appena sbarcata la nostra truppa quella guarnigione prese la fuga, lasciando la sua bandiera nelle mani di poche centinaia di francesi.

« In quel tempo si perpetrò un odioso delitto, l'assassinio di Lincoln. Una viva emozione ebbe luogo nelle provincie del nord e del nord-est del Messico. Un generale, vinto dal generale Mejia, ed al quale noi generosamente abbiamo reso la spada, Cortinas, defezionò, e trovò un sostegno nel generale Negrete.

« Il generale Mejia provò in allora un panico tanto più naturale in quanto che un certo numero di volontari americani traversavano, in quel momento il Bravo.

« Che cosa ne avvenne? Il maresciallo Bazaine mandò allora 500 uomini arrivati oggidì a Matamoras; la città ora è sicura contro un colpo di mano, e noi non tarderemo a ricevere notizie ancor più rassicuranti.

« Gli è in effetto che passata la prima emozione la calma non tardò a rinascere. Nell'America si erano aperti degli uffizi di arruolamento con premi pel Messico; il Governo degli Stati Uniti, in virtù della legge del 1818 sulla neutralità, fece chiudere questi uffizi; ed a Boston il generale Rozenkranz che era designato qual comandante di questi volontari americani, protestò solennemente contro quella sua pretesa missione. Al tempo stesso il Governo americano dichiarava la sua ferma risoluzione di voler rispettare la neutralità.

« Queste dichiarazioni del Governo americano ricevevano la sanzione ufficiale.

« Il ministro americano residente a Parigi diceva al nostro ministro degli esteri: « Senza dubbio noi non vediamo troppo favorevolmente stabilirsi una monarchia al Messico; ma noi rispettiamo la volontà di una nazione, e noi non faremo mai la guerra per una forma di Governo. »

« Così tutti i nuovi tentativi di rivolta negli Stati di Tannolipas e Nuovo Leon andarono a vuoto, e fra poco le truppe francesi avranno cacciati gli ultimi battaglioni di Negrete. »

Ci fu dato un po' tardi di aver cognizione che sul *Moniteur Universel* dell'11 p. p. maggio fu riportato il resoconto di una seduta dell'Accademia delle Scienze di Parigi, nella quale si agitò una viva discussione sopra un rapporto fatto all'Accademia di Torino dal nostro senatore Matteucci relativamente alle previsioni meteorologiche. Senza volere entrare nella questione scientifica, crediamo però bene rettificare alcune delle ipotesi che l'illustre astronomo Le Verrier esponeva nella predetta seduta riguardo al nostro Ministro della Marina.

Dacchè nel decorso anno il signor Le Verrier cominciò a trasmettere il dispaccio quotidiano sulle previsioni meteorologiche al nostro Ministro della Marina, fu possibile organizzare tra noi un servizio provvisorio per vantaggio della navigazione; ed il Ministero medesimo non mancò d'informarne il sullodato direttore dell'Osservatorio di Parigi, al pari di qualunque altra disposizione che veniva emanata relativamente ad una tale istituzione, nonchè di tutte le pratiche che si facevano per ordinare presso di noi in modo definitivo il servizio meteorologico.

Per effetto di detta corrispondenza, nello scorso mese di febbraio si rimetteva dal Ministero della Marina al signor Le Verrier il riscontro dei porti sui telegrammi del tempo relativo al secondo semestre dello scorso anno.

L'astronomo anzidetto, nel ringraziare per tale trasmissione chiedeva *communication des observations quotidiennes recueillies en Italie pendant cette période (octobre* 1863) *et mars* 1864), e siccome in tale periodo di tempo non si era fatto alcun passo dal nostro Ministero di Marina riguardante la meteorologia, così il Ministero stesso risponderà, come una Commissione fosse ora incaricata di fare la domandata raccolta, e quindi non potersi pel momento fornire in proposito un soddisfacente riscontro.

Non intendiamo dopo ciò, come il signor Le Verrier abbia ritenuta una tale risposta per un rifiuto del Ministero della Marina, il quale non poteva certo dare ciò, che non aveva, ma che cercava raccogliere anche prima della richiesta, conscio della necessità di mettere sott'occhio agli scienziati siffatto prezioso lavoro. E meno ancora intendiamo come un tale rifiuto possa addebitarsi all'onorevole senatore Matteucci che riceveva posteriormente comunicazione dal Ministero della risposta già fatta al senatore Le Verrier.

Infine, abbiamo troppa fiducia nella rettitudine del celebre astronomo di Parigi, per dubitare ch'egli vorrà valersi di una prossima occasione onde correggere l'opinione sfavorevole emessa a carico del nostro Ministro della Marina, il quale bene a tempo comprese l'importanza degli studi meteorologici per vantaggio della navigazione ed utilità della scienza derivante da moltiplicate e numerose osservazioni meteorologiche, e che da circa un anno si occupa attivamente per organizzare tutto l'insieme di un consimile servizio nel modo migliore suggerito dalla scienza e dall'esperienza.

ULTIME NOTIZIE

— Scrivono da Londra al *Moniteur:*

« Il Parlamento si è prorogato per le feste di Pasqua; sino a giovedì la Camera dei Comuni, e sino a lunedì prossimo quella dei Lords.

Lord Palmerston è andato a prender riposo e cercare nuove forze a Brockett Hall, residenza di lady Palmerston.

Il primo ministro è ancora debole, ma si spera che potrà assistere nuovamente alle sedute, dove è sentita la sua mancanza.

A tal proposito la *The Presse* crede che in conseguenza del probabile ritiro di lord Palmerston si tenterà formare un Ministero col conte Russell e col signor Gladston a capo della Camera dei Comuni. »

Ecco le parole in proposito della *The Presse*:

« Crediamo che in conseguenza del probabile ritiro di lord Palmerston, qualcheduno fra i capi del partito liberale inizierà delle trattative e tenterà formare un Gabinetto col conte Russell a primo ministro, ed il signor Gladstone per capo della Camera dei Comuni. »

— A quanto si crede a Londra le elezioni generali in Inghilterra avranno luogo verso la fine del mese di luglio.

Nell'isola di Whigt si prepara una lotta assai viva; oltre il signor Edward Howard cattolico romano, che attualmente rappresenta il borgo di Aremdel, si presenta a candidato un altro cattolico romano il signor John Simeon, uno dei grandi proprietari, uomo molto eloquente, e capace, liberale ed avverso agli ultra protestanti.

— Il Governo prussiano aveva assai vivamente insistito presso quello di Vienna perchè il duca d'Augustenbourg fosse allontanato dai ducati pel tempo della discussione della rappresentanza nazionale.

Non parve al Governo di Vienna di poter imporre tal cosa al duca, ma ora, secondo una corrispondenza da Berlino, l'Austria si sarebbe indotta a consigliarlo di voler uscire dai ducati durante la riunione degli Stati.

— Gli Stati provinciali del ducato di Lauenbourg si sono riuniti l'8 corrente, dietro convocazione dei comissari austro-prussiani.

— Tutti i porti della provincia brasiliana di Matto Grosso si trovano chiusi dal blocco proclamato dal Governo del Brasile, del quale venne fatta notificazione al Ministero degli esteri a Londra.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Milano, 12.

Il Consiglio comunale nell'odierna seduta, volendo dimostrare la simpatia e la gratitudine dei Milanesi verso Torino, votò la somma di lire 50,000 per la fondazione in quella città del progettato istituto per le figlie dei militari.

Parigi, 12.

Ieri si è rovesciata la carrozza che portava il principe Napoleone a Longchamps. Il principe non ricevette che qualche leggera contusione.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno 10	12
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura)	67 47	67 40
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura)	95 50	95 50
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura)	90 1/8	90 1/8
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	66 80	66 70
Id. (fine mese)	66 85	66 72
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	771	762
Id. italiano	410	415
Id. spagnuolo	491	491
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	310	310
Id. Lombardo-venete	493	496
Id. Austriache	427	427
Id. Romane	262	262
Obbligazioni strade ferrate Romane	217	218

Parigi, 13.

La *Patrie* afferma che i Governi di Montevideo e di Buenos-Ayres hanno riconosciuto l'impero del Messico.

Fu tolto il divieto a parecchi giornali esteri, specialmente all'*Europe* di Francoforte, di essere distribuiti in Francia.

La *France* annunzia che furono dati ordini alle autorità marittime di Brest di armare cinque vascelli, una fregata e cinque trasporti per recarsi in Algeria e ricondurre in Francia 30,000 uomini.

La *Vigie* di Cherbourg dice che un dispaccio governativo ordina di armare il trasporto la *Gironde* per una destinazione ignota, e che fu pure ordinato di allestire prontamente altri tre trasporti.

Il *Moniteur* pubblica una circolare del Ministro della marina in data 5 giugno in cui si ordina ai comandanti dei porti di non lasciare entrare nei porti francesi le navi da guerra dei separatisti.

Il Corpo legislativo adottò i bilanci del Ministero degli affari esteri e dell'interno; quindi fu prorogato al 30 giugno.

Nuova-York, 3.

Una grande spedizione è partita pel Texas.

Furono ritirati gli ordini relativi al rilascio dei passaporti.

Davis fu trasportato in una prigione a Washington.

Oro 136, Cotone 55.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
il 12 giugno.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 752, 4	mm 752, 9	mm 754, 0
Termometro centigrado	25, 0	26, 0	28, 0
Umidità relativa	95, 0	45, 0	60, 0
Stato atmosferico	nuvolo	ser. nuv. all'orizz.	sereno
Vento direzione / forza	S debole	NE forte	NE quasifort.

Temperatura { Massima + 27,5 / Minima + 17,5 }

Minima nella notte del 13 + 15,0

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze 13 giugno 1865.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
5 % god. 1 Gen. 65	66 35	66 50	66 75	66 70	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 [illegible]
Sottoscrizione 5 %	» »	» »	» »	» »	68 »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god. 1 Ott. 64	42 20	42 10	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriere 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	87 1/2	» »	Roma	30	508 »	505 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	102 1/2	» »	Bologna	30	99 1/4	99 »
							Ancona	30	99 1/4	99 »
Az. Banc. Naz. Tosc. 1 Gen. 65	1745	1740	» »	» »	» »	1740 fc.	Napoli	30	99 1/4	99 »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Milano	30	99 1/4	99 »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Genova	30	99 1/4	99 »
Obb. Tabacco 5 % 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	Torino	30	99 1/4	99 »
Az. SS. FF. Livor. 1 »	77 »	76.50	» »	» »	» »	» »	Venezia e f. g.	30	246 »	244 1/4
Obblig. 3 % dette 1 »	222 1/2	222 1/4	» »	» »	» »	» »	Trieste	30	» »	» »
» 3 % » 1 Mar. 64	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 64	52 »	» »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30	» »	» »
							Detto	90	» »	» »
Obb. dette tutte pagate 1 Gen. 65	376 »	375 »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Dic. 64	» »	» »	» »	» »	88 50	» »	Detto	90	211 »	209 »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	85 »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Detto demaniale 1 Aprile	» »	» »	» »	» »	382 »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. 1 Mar. 63	» »	» »	» »	» »	353 »	» »	Londra	30	25 18	25 »
Obbl. 3 % dette 1 Lug. 63	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	24 95	24 80
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30	100 »	99 1/2
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
» » 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	66 80	» »	Marsiglia	90	99 1/2	99 »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 50	» »	Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	Prezzo Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	Prezzo Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 66 30 - 35 - 32 1/2 fine corrente — 66 72 1/2 - 70 fine prossimo.

Per il Sindaco M. NUNES-VAIS.

ERRATA CORRIGE.

Nell'avviso della Società Anonima *Strade Ferrate Romane*, Sezione Nord, inserito nel n° 139, ove leggesi: 4 *corrente*, ecc., leggasi: 2 *corrente*, ecc.; e dove si legge: *la mattina*, ecc., leggasi: *per la mattina*, ecc.

IL

CORRIERE ITALIANO

GIORNALE POLITICO-LETTERARIO QUOTIDIANO

SI PUBBLICA IN FIRENZE ALLE 4 POM.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE PER UN TRIMESTRE

Firenze L. 5 — Firenze a domicilio, ed in tutte le Provincie del Regno L. 6.

Un numero cent. 5.

Le associazioni si ricevono in Firenze all'uffizio del Giornale, via delle Pinzochere, n° 2, a Santa Croce. — Gli annunzi si ricevono esclusivamente presso la Ditta COMPAIRE e Comp., Borgognissanti, n° 11.

SI VENDONO

In Firenze uno stabile grande posto in via San Gallo a contatto della dogana con 5 botteghe fornite di retrostanze, e con altri tre piani divisi ciascuno in due quartieri, aventi nell'insieme 46 stanze.

Altro piccolo stabile contiguo all'enunciato e composto di bottega e retrostanza e di 2 stanze al primo piano.

Una casa, parimente in via San Gallo, composta di 3 piani compreso il terreno e bottega.

Una casa in via delle Ruote, con orto, composta di tre piani compreso il terreno.

Un vasto locale per uso d'officina con stanze annesse per magazzini e con pozzo e cantine, situato in via delle Ruote.

Una casa interna che ha accesso dalla via delle Ruote attigua al tergo di quella sopra descritta, situata in via San Gallo, e composta del terreno e due piani superiori.

Una bottega in Mercato Vecchio.

Per l'acquisto e per precise notizie dirigersi al signor Leonardo Manfriani Braschi in piazza dei Peruzzi, n° 7, primo piano. 105

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

SUCCURSALE IN FIRENZE — Via dei Servi, N° 9.

CAPITALE DELLA SOCIETÀ: *DIECI MILIONI DI LIRE*

Versato lire 6,000,000.

La succursale suddetta rende avvertito il pubblico che darà principio alle sue operazioni il dì 12 giugno corrente, e che a forma dello Statuto sociale e del suo regolamento interno si occuperà:

Dello sconto di effetti cambiari aventi due firme almeno;

D'anticipazioni verso deposito di valori pubblici ed industriali;

Di ricevere somme in conto corrente con o senza interesse;

D'incassi e pagamenti per conto dei terzi adottando anche il sistema dei mandati (*chèques*);

Di ricevere titoli in custodia;

Ed infine ogni specie di operazione bancaria.

Firenze, li 8 giugno 1865.

63 *Il direttore*: G. B. BORRI.

STRADE FERRATE ROMANE

(SEZIONE NORD)

Centrale-Toscana — Chilometri 192.

Movimento ed Incasso *ottenuto sulle Sezioni suddette nel mese di maggio* 1865, *al netto del decimo del Governo, con il confronto di quello effettuato nel mese stesso dell'anno* 1864.

	Anno 1864		Anno 1865	
	Numero dei viaggiatori	Incassato L. C.	Numero dei viaggiatori	Incassato L. C.
Da viaggiatori	20,203	64,560 49	22,261	69,782 43
Da bagagli, lettere, pacchi e gruppi	»	6,187 60	»	5,355 83
Da merci, bestiami e vetture	»	40,968 21	»	39,039 12
Somme	20,203	111,716 30	22,261	114,177 38

Movimento ed Incasso *ottenuto sulle Sezioni suddette dal* 1° *gennaio al* 31 *maggio* 1865.

Dal 1° gennaio al 30 aprile — Incassato da N° 65,200 viaggiatori, bagagli, merci, ecc. . . . L. 382,564 06

Dal 1° maggio al 31 detto — Incassato da N° 22,261 viaggiatori, bagagli, merci, ecc. . . . » 114,177 38

Incassato dal 1° gennaio a tutto maggio 1865. . . . L. 496,741 44

Incassato nei mesi stessi dell'anno 1864 . . . . » 496,003 78

Differenza in più nel 1865 . . . . L. 737 66

Siena, li 9 giugno 1865.

104 *Il Revisore generale* F. BIANCARDI.

IMPRESA DEI BENI DEMANIALI

DI VAL DI CHIANA

Il Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'articolo 35 dello statuto sociale, convoca pel dì 29 giugno prossimo l'Assemblea generale ordinaria de gli azionisti.

L'adunanza avrà luogo alle ore una pomeridiana nella residenza della Società, via del Corso, n° 2, piano primo.

Il deposito delle azioni sarà fatto presso la Direzione della Società, che ne rilascierà al depositante opportuno riscontro.

Firenze, 27 maggio 1865.

110 *I Direttori*: S. D'ANCONA — G. SERVADIO.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

(SEZIONE NORD)

106

AVVISO.

Il Consiglio dirigente della Società nell'adunanza da esso tenuta il 2 corrente ha stabilito che le due Sezioni, in cui si divide il Consiglio agli effetti amministrativi interni, debbano distinguersi, premesso il titolo generale di *Strade ferrate Romane*, col nome di *Sezione Nord* per quella amministrata in Firenze composta della rete attuale delle ferrovie *Livornesi, Maremmana, Centrale-Toscana e Ligure*, e col nome di *Sezione Sud* per quella composta della rete amministrata dall'attual Consiglio delle ferrovie Romane.

Gli atti della Sotto-sezione speciale della Centrale-Toscana, la quale, a norma delle convenzioni, continua l'amministrazione della sua rete fino al compimento delle costruzioni in corso, saranno contraddistinti coll'appellativo di *Centrale-Toscana* da succedere all'altro di *Sezione Nord*.

Ed è stato in conseguenza ordinato che, rimanendo validi fino al loro esaurimento tutti gli stampati attuali in vigore, d'ora in poi tutti quelli nuovi, che si dovranno preparare, siano in questo modo intestati.

Firenze, li 9 giugno 1865.

Il Direttore degli affari sociali
G. Morandini

FIRENZE — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA, Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

ESPOSIZIONE

NELLA REGIA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

NELL'OCCASIONE DEL CENTENARIO DI DANTE

Domenica 11 giugno ebbe luogo l'estrazione dei premi conferiti dal Consiglio d'arte.

I numeri estratti furono i seguenti:

Premio	L.	Numero	Premio	L.	Numero
1° Premio	L. 800	Numero 8435	8° Premio	L. 250	Numero 4313
2° —	» 400	— 1356	9° —	» 250	— 820
3° —	» 400	— 4081	10° —	» 200	— 3856
4° —	» 400	— 511	11° —	» 100	— 3321
5° —	» 300	— 456	12° —	» 100	— 7799
6° —	» 300	— 7333	13° —	» 100	— 6543
7° —	» 300	— 2370	14° —	» 100	— 7730

I vincitori sono pregati a ritirare sollecitamente le opere toccate loro in sorte, e si rammenta che a forma del programma i premi non ritirati dentro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso diverranno proprietà della Società artistica.

111 *Il presidente della Commissione* C. ALEARDI.

RACCOLTA DANTESCA

pubblicata da G. BARBÈRA.

LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI, col commento di *Pietro Fraticelli*. - Nuova edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un Indice e di tre Tavole. Volume unico . . . . . . L. 5

IL CANZONIERE di DANTE ALIGHIERI, annotato e illustrato da *Pietro Fraticelli*, aggiuntovi le *Rime Sacre* e *Poesie latine* dello stesso autore. Un volume . . . . . . » 4

LA VITA NUOVA di DANTE ALIGHIERI, i trattati *De Vulgari Eloquio*, *De Monarchia* e la questione *de Aqua et Terra* con traduzione italiana delle opere scritte latinamente, e note e illustrazioni di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . . . . . » 4

IL CONVITO di DANTE ALIGHIERI e le epistole con illustrazioni e note di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . » 4

STORIA della vita di DANTE ALIGHIERI, compilata da *Pietro Fraticelli* sui documenti in parte raccolti da *Giuseppe Pelli*, in parte inediti. Un volume » 4

VOCABOLARIO DANTESCO, o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. G. BLANC, ora per la prima volta recato in italiano da *G. Carbone*. Un volume . . . . . . » 4

NB. Le suddette opere si vendono anche separatamente, e saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *vaglia*.

107 AVVISO.

Luca Sbigoli negoziante e possidente domiciliato in Firenze, previene il pubblico, che con atto privato del dì 1° giugno 1865, e registrato a Firenze li 10 giugno detto, fino dal suddetto giorno è divenuto proprietario della calzoleria dello Stival d'Oro, e non riconoscerà nessun debito che il suo amministratore Francesco Ferrari potesse creare se non vi è la firma del sottoscritto Luca Sbigoli, e ciò a tutti e per tutti gli effetti di ragione.

Li 12 giugno 1865.

LUCA SBIGOLI.

108 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signor auditore Bernardino Landi, giudice commissario al fallimento di Pietro Pocianti, sono intimati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 4 luglio prossimo a ore 11 precise nella camera di Consiglio del secondo turno civile di questo Tribunale per procedere alla nomina del sindaco definitivo, qualora non abbia luogo concordato; con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del Tribunale di prima istanza di Firenze, il 12 giugno 1865.

G. MANETTI.

109 EDITTO

Il cancelliere della pretura di Sinalunga rende noto, che nella mattina del dì trenta giugno corrente a ore 11 per mezzo di pubblici incanti verranno esposti in vendita avanti la porta esterna del tribunale di detto luogo in un sol lotto, o in lotti separati, gli appresso beni appartenenti alla vacante chiesa di s. Pietro a Trequanda, cioè:

1° Un podere denominato Gamberaja per il prezzo di stima di L. 16405, 40

2° Altro podere denominato la Pieve per . . . . » 19702, 00

3° Un tenimento di terre denominato i Prati per » 3009, 00

4° Uno stabile denominato la Ragnaja per . . . » 1170, 00

5° Altro stabile detto la Fonte del Sorbo per . . » 283, 80

6° Una casa in Trequanda per . . . . . . » 289, 00

7° Altra casa in detta Terra per . . . . . . » 330, 40

Totale L. 41189, 60

Beni tutti posti nella comunità e cura di Trequanda, pretura di Sinalunga, latamente descritti nella perizia giudiciale Marignani del 16 ottobre 1864, e con le condizioni di che nella cartella d'incanti esistenti ambedue in atti ec.

Li 10 giugno 1865.

Il cancelliere
MARIO TOMBESI.

96 AVVISO.

Il sottoscritto avendo avuti giusti motivi per allontanare istantaneamente Cesare Bugiani dalla sua fabbrica di fiammiferi che possiede in Pistoia, e dove il Bugiani suddetto vestiva la qualità di primo inserviente di fabbrica, fa noto a chiunque, che come non ebbe mai il medesimo alcuna qualità nè mandato di agenzia per rappresentare liberamente il sottoscritto, nè di fare provviste o far fare lavori per uso di fabbrica, senza che venisse eseguito il pronto pagamento ed immediato, così intende col presente avviso di porre in avvertenza chiunque che il sottoscritto non sarà mai per riconoscere alcun debito fatto o che possa fare il suddetto Bugiani, essendo a tutti notorio che il sottoscritto paga sempre e puntualmente tutto ciò che possa occorrergli, o faccia provvedere da chicchessia dei suoi inservienti, perchè gli consegna il denaro occorrente per fare le provviste, di cui abbassa l'ordine, e può aver bisogno.

Firenze, li 10 giugno 1865.

LUIGI MAZZACURATI.

103 AVVISO.

Si rende pubblicamente noto, che il tribunale di prima istanza di Pistoia con sentenza del dì undici maggio 1865 ha pienamente interdetta per incapacità ad amministrare la signora Umiltà Picciolli vedova Quintavalle, possidente domiciliata in Pistoia.

Dalla Cancelleria del tribunale suddetto, li 7 giugno 1865.

RAZZETTI Canc.

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA — BARBÈRA

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da FRANCESCO AMBROSOLI. - Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. - Vol. quarto ed ultimo. L. 3. - L'opera completa . . . . . . L. 12 —

STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di GUGLIELMO SMITH - prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. - Un vol. . . . . . » 4 —

STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per ENRICO G. LIDDEL. - Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. - Un vol. . . . . . » 5 —

STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di EDOARDO GIBBON, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith*; con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. - Prima traduzione italiana. - Un vol. . . » 5 —

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da LUIGI SFORZOSI, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. - Un vol. - (Quarta edizione) » 4 —

COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di CELESTINO BIANCHI. - Edizione corretta ed ampliata. - Un vol. . . . . . » 5 60

ORLANDO FURIOSO di LODOVICO ARIOSTO, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza*. - Un vol. . . . . . » 5 —

VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da FILIPPO UGOLINI. - Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . . . . » 3 —

LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da LORENZO NERI. - Un vol. . . . » 1 50

GEOGRAFIA FISICA di MARIA SOMERVILLE. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. - Due vol. . . . . . » 8 —

SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di MARIA SOMERVILLE. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —

POESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura Italiana. - Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi*. - Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo*. - Due volumetti. L. 3. - (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)

LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. - Un volumetto. (Seconda edizione) . . . . . . » 1 50

LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti*. - Un volumetto . . . . . . » 1 50

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua Italiana, di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione). - Un vol. . . . . . » 1 50

GRAMMATICA POPOLARE della lingua Italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione) . . . . . . » 0 60

VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. MANDOSIO. - Un vol. . . . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia*. - Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

FIRENZE
via della Ninna
dirimpetto al Palazzo Vecchio

TORINO
via Nuova, casa Natta, 2
Angolo di piazza San Carlo

DROGHERIA G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno »	46	24	13
Svizzera . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania . . . . »	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento »	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provinci del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

Contro corrispondente vaglia postale diretto *franco* alla

Tipografia EREDI BOTTA — Torino

si spediscono in tutte le provincie del Regno d'Italia i seguenti volumi:

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO.

Sessione del 1848

I. *Documenti* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . . . . . . L. 12 »
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dall'8 maggio al 2 agosto 1848 . . » 15 20
III. *Id.* *id.* — Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1848 » 20 »
IV. *Indice analitico ed alfabetico* . . . . . . » 2 80
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . » 8 80

Sessione del 1849

I. *Documenti* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . . . . . . » 5 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 » 15 20
III. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . » 3 60
IV. *Documenti* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 . . . . . . » 10 20
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 31 luglio al 17 novembre 1849 . » 9 »
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 » 34 80

Sessione del 1850

I. *Documenti* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . . . . . » 20 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 dicembre 1849 al 12 marzo 1850 » 24 80
III. *Id.* *id.* — Dal 13 marzo al 22 maggio 1850 » 30 20
IV. *Id.* *id.* — Dal 23 maggio al 19 novembre 1850 » 26 60
V. *Id.* *del Senato del Regno* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 » 16 20

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO.

Sessione del 1860

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 aprile al 10 luglio 1860 . L. 16 80
II. *Documenti* — Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860 . . . . . . » 16 40
III. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 ottobre al 28 dicembre 1860 » 6 »

Sessione del 1861

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 28 60
II. *Id.* *id.* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 26 20
III. *Documenti* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 . . . . . . » 23 40
IV. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862 » 32 20
V. *Documenti* — Dal 18 febbraio 1861 al 30 giugno 1862 . . . . . . » 34 80
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 26 febbraio al 12 aprile 1862 » 19 »

Tipografia G. FAVALE E COMP. — Torino

LA PROVINCIA

Giornale degli annunzi giudiziari nella circoscrizione della Corte d'Appello di Torino ed amministrativi del Circondario

		ANNATA	SEMESTRE	TRIMESTRE
Per Torino e tutto il Regno d'Italia, franco per posta	L.	22	12	6 50
Svizzera e Roma	»	36	19	10 »
Francia	»	48	25	13 »
Inghilterra, Austria, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo	»	60	32	17 »
Grecia, Turchia ed Egitto (via Ancona)	»	82	42	22 »

Un numero cent. CINQUE — Un numero arretrato cent. 25.

Il Giornale ha il formato dell'antica *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*.

Le associazioni si ricevono alla tipografia GIUSEPPE FAVALE e COMP., ed agli uffici postali, come pure presso i soliti corrispondenti della medesima.

Si pubblica tutti i giorni comprese le Domeniche, escluse le quattro solennità, verso le ore 3 pom.

Inserzioni centesimi 25 per linea o spazio di linea.

La *Provincia* pubblica un'appendice quotidiana, in cui, oltre romanzi, racconti, novelle, viaggi, vi saranno periodicamente ogni settimana una RIVISTA GIUDIZIARIA, una RIVISTA TEATRALE, ed una CONVERSAZIONE LETTERARIA.

Nel corpo del Giornale poi verranno con frequenza pubblicate delle *Varietà: di scienza, di belle arti, d'industria, di bibliografia, di critica sociale.*

Dei romanzi e racconti che occuperanno l'Appendice, la maggior parte sarà di originali italiani, alcuni saranno tradotti fra quelli che parranno più acconci e interessanti nelle straniere letterature.

Fra i primi a pubblicarsi saranno:

Un matrimonio per amicizia, racconto del secolo XVII, di Vittorio Bersezio.

Madamigella Stauffacher, tradotto dall'olandese, di Van-der-Velden.

La plebe, romanzo sociale di Vittorio Bersezio.

Seguiranno:

Un romanzo di Luigi Pietracqua — Un racconto di F. D. Botto — *Scene della vita artistica*, di Fulvio Accudi, ecc. ecc.

FIRENZE - G. BARBÈRA, Editore

Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide*. Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografia. - Un vol. . . . » 2 25.
Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.
Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25
Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . . » 2 25
Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25
Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25
L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . . » 2 25
Rime, di L. de' Medici. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . » 6 75
La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Capricci e aneddoti di artisti, descritti da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . » 4 50
Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25
Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50
Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25
Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . » 2 25
Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . » 2 25
Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . . . » 4 50
L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . . » 2 25
Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25
Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50
La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . » 2 25
Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . . » 2 25
Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore*. - Due vol. con ritratto e incisione . . . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25
Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.